

SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle prestazioni sanitarie al sistema tessera sanitaria

si riferisce solo alle fatture emesse nei confronti di persone fisiche privati (non titolari di partita iva)

e deve avvenire da parte:

- degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri titolari di partita Iva;
- delle farmacie (pubbliche e private);
- delle aziende sanitarie locali;
- delle aziende ospedaliere;
- degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- dei policlinici universitari;
- dei presidi di specialistica ambulatoriale;
- delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.
- delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il DM 2.8.2016 precisa che le strutture sanitarie obbligate alla trasmissione dei dati sono quelle autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del DLgs. 30.12.92 n. 502, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.

- Iscritti all'Albo dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri che operano in uno studio associato o in strutture organizzate in forma societaria: l'obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sussiste per gli iscritti all'Albo dei Medici chirurghi e Odontoiatri, anche se organizzati all'interno di studi associati.

Il medico che sia anche il rappresentante legale dello studio associato può, anche tramite intermediario delegato, inviare i documenti fiscali anche per conto della suddetta struttura, indicando la partita IVA dello studio.

- Prestazioni fatturate dal rappresentante di uno studio associato: nell'ipotesi in cui il rappresentante di uno studio associato abbia emesso anche fatture con la propria partita IVA, il medesimo soggetto deve comunicare al Sistema Tessera Sanitaria:

sia i dati relativi prestazioni fatturate personalmente, con indicazione della propria partita IVA;

sia i dati concernenti le prestazioni fatturate con la partita IVA dello studio associato.

CONTRIBUENTI "FORFETARI" O "MINIMI"

Sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria anche i soggetti che adottano:

- il regime di vantaggio (ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011);
- il regime forfetario per gli autonomi (ex art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190).

SOGGETTI ESCLUSI

- **Iscritti all'albo dei medici non titolari di partita IVA:** gli iscritti all'Albo dei Medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, in quanto tra i dati obbligatori da trasmettere è prevista la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale.
- I soggetti non ricompresi nelle tipologie indicate nei precedenti paragrafi non sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie (es. fisioterapisti, logopedisti e igienisti dentali, se non sono medici od odontoiatri e non sono accreditati al SSN).

ATTENZIONE:

La richiesta delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria deve pervenire all'indirizzo mail: accessomef@ordinemedici.brescia.it allegando una copia del documento di identità